

**ACCORDO**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**E**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM**

**PER**  
**EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI**  
**E**  
**PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE**  
**IN MATERIA DI IMPOSTE**  
**SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO**

**Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam,**

desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due Stati nel quadro di una maggiore cooperazione, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**SOGGETTI CONSIDERATI**

Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

**Articolo 2**  
**IMPOSTE CONSIDERATE**

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato Contraente, di una sua suddivisione politica o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
  - (a) in Vietnam:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
    - (iii) l'imposta sul patrimonio (se presente);

(qui di seguito indicate quali "imposta vietnamita"); e

(b) a San Marino:

l'imposta generale sui redditi (IGR) che si applica:

- (i) sulle persone fisiche;
  - (ii) sulle società e le imprese individuali;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte  
(qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");

4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### Articolo 3

#### DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- (a) il termine "Vietnam" designa la Repubblica Socialista del Vietnam e, allorché utilizzato in senso geografico, il territorio terrestre, le isole, le acque interne, le acque territoriali e lo spazio aereo al di sopra di queste, gli spazi marittimi oltre alle acque territoriali, ivi compreso il fondale marino ed il relativo sottosuolo, su cui la Repubblica Socialista del Vietnam esercita sovranità, diritti sovrani e ha giurisdizione conformemente al proprio diritto e al diritto internazionale;
- (b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
- (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, il Vietnam o San Marino;
- (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
- (g) il termine "nazionali" designa:
  - (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato Contraente; e
  - (ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
- (h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata

una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente; e

- (i) con il termine "autorità competente" si intende:
  - i) per quanto concerne il Vietnam, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  - ii) per quanto concerne San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.

- 2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica l'Accordo, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

#### **Articolo 4 RESIDENZA**

- 1. Ai fini del presente Accordo l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di registrazione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti o patrimoni situati in detto Stato.
- 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
  - (a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  - (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  - (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;
  - (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
- 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

**Articolo 5**  
**STABILE ORGANIZZAZIONE**

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
  - (a) una sede di direzione;
  - (b) una succursale;
  - (c) un ufficio;
  - (d) un'officina;
  - (e) un laboratorio;
  - (f) un magazzino; e
  - (g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende altresì:
  - (a) un cantiere di costruzione o di montaggio o di assemblaggio, o le attività di supervisione ad esso connesse, ma solo se tale cantiere o tali attività hanno una durata superiore a sei mesi;
  - (b) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa erogati attraverso dipendenti o altro personale impiegato a tal fine dall'impresa, ma solo quando le attività di detta natura (per il progetto stesso o un progetto correlato) sono svolte in uno Stato Contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi; e
  - (c) una persona che conduce in uno Stato Contraente attività (ivi comprese attività offshore) correlate all'esplorazione e allo sfruttamento di risorse naturali situate in detto Stato Contraente è considerata svolgere tali attività per mezzo di una stabile organizzazione in detto Stato Contraente.
4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
  - (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di beni o merci appartenenti all'impresa;
  - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di raccogliere informazioni per l'impresa;
  - (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; e
  - (f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei sottoparagrafi da (a) a (e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7 - agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente, si può considerare che tale impresa abbia una "stabile organizzazione" nel primo Stato Contraente rispetto ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, se tale persona:
- (a) ha, e abitualmente esercita, in detto Stato, il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 4 che, se esercitate attraverso una sede fissa d'affari, non renderebbero questa sede fissa d'affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di quel paragrafo; o
  - (b) non ha alcun potere, ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di beni o merci da cui effettua regolarmente consegne di beni o merci per conto dell'impresa.
6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, si considera che un'impresa assicurativa di uno Stato Contraente, ad eccezione dell'attività di riassicurazione, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente se riscuote premi nel territorio di tale altro Stato o assicura rischi situati in tale Stato per il tramite di una persona diversa dall'agente che gode di uno status indipendente a cui si applica il paragrafo 7.
7. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato Contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, quando le attività di tale intermediario sono svolte interamente o quasi interamente per conto di quell'impresa e l'impresa e l'agente, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolati da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, non si considera che detto intermediario goda di uno status indipendente secondo il significato di questo paragrafo.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato Contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### **Articolo 6**

#### **REDDITI IMMOBILIARI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato Contraente.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa e ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### **Articolo 7**

#### **UTILI DELLE IMPRESE**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato Contraente ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili: (a) a tale stabile organizzazione; (b) alle vendite in detto altro Stato Contraente di beni o merci della stessa o analoga natura di quelli venduti per mezzo di tale stabile organizzazione; o (c) ad altre attività svolte in detto altro Stato Contraente di una stessa o analoga natura di quelle condotte per mezzo di tale stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. Tuttavia, non è concessa tale deduzione per eventuali somme corrisposte (a titolo diverso dal rimborso delle spese sostenute) dalla stabile organizzazione alla sede dell'impresa o a qualsiasi altro dei suoi uffici, come canoni, compensi o altri pagamenti simili per l'utilizzo di brevetti o altri diritti, ovvero come commissioni per servizi specifici forniti o per attività di gestione, o, ad eccezione delle imprese bancarie, come interessi maturati sulle somme prestate alla stabile organizzazione. Similmente, nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, non sono considerati gli importi addebitati (a titolo diverso dal rimborso delle spese sostenute) dalla stabile organizzazione alla sede dell'impresa o a qualsiasi altro dei suoi uffici, come canoni, compensi o altri pagamenti simili per l'utilizzo di brevetti o altri diritti, ovvero sotto forma di commissioni per servizi specifici forniti o per attività di gestione, o, ad eccezione delle imprese bancarie, sotto forma di interessi maturati sulle somme prestate alla sede dell'impresa o a qualsiasi altro dei suoi uffici.
4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

#### **Articolo 8**

#### **NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA**

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili sono imponibili nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato Contraente di cui è residente l'esercente di nave.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili provenienti da fonti situate in uno Stato Contraente, realizzati da parte di un'impresa dell'altro Stato Contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e di aeromobili possono essere tassati nel primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il minore importo tra:

- (a) l'1 per cento dei ricavi lordi derivanti da fonti in detto Stato; oppure
  - (b) il 50 per cento dell'aliquota applicata sugli utili (reddito) della stessa natura, derivanti in circostanze analoghe nello Stato Contraente.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

#### **Articolo 9**

#### **IMPRESE ASSOCIATE**

1. Allorché:

- (a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o
- (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo e le autorità competenti degli Stati Contraenti, qualora necessario, si consultano.

#### **Articolo 10**

#### **DIVIDENDI**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato Contraente.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:



(a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento della distribuzione dei dividendi, ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.
5. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato Contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato Contraente o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato Contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato Contraente.

#### **Articolo 11**

#### **INTERESSI**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) il 10 per cento se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento del pagamento degli interessi, ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che corrisponde gli interessi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi;
- (b) il 15 per cento in tutti gli altri casi.
3. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Ai fini del presente Articolo le penalità di mora non costituiscono interessi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a (a) tale stabile organizzazione o base fissa, o (b) alle attività economiche di cui alla lettera (c) del paragrafo 1 dell'Articolo 7. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo stesso Stato, una sua suddivisione o entità politica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## Articolo 12

### CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
  - a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che, al momento del pagamento dei canoni, ha detenuto direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che corrisponde i canoni per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi;
  - b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.
3. Ai fini del presente Articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, o le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa, o (b) alle attività economiche di cui alla lettera (c) del paragrafo 1 dell'Articolo 7. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo stesso Stato, una sua suddivisione o entità politica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

#### **Articolo 13**

#### **COMPENSI E CORRISPETTIVI PER SERVIZI TECNICI**

1. I compensi ed i corrispettivi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente

dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente.

2. Tuttavia, tali compensi e corrispettivi per servizi tecnici possono essere assoggettati ad imposta anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei compensi e dei corrispettivi per servizi tecnici è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi e dei corrispettivi per servizi tecnici.
3. Ai fini del presente Articolo, il termine "compensi e corrispettivi per servizi tecnici" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti a qualsiasi persona, diversa da un dipendente della persona che li corrisponde, per la prestazione di servizi di natura tecnica, di gestione o di consulenza.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi e dei corrispettivi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i compensi e i corrispettivi per servizi tecnici, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i compensi ed i corrispettivi per servizi tecnici pagati si ricolleghino effettivamente a (a) tale stabile organizzazione o base fissa, o (b) alle attività economiche di cui alla lettera (c) del paragrafo 1 dell'Articolo 7. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15 a seconda dei casi.
5. I compensi ed i corrispettivi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione o entità politica, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i compensi ed i corrispettivi per servizi tecnici, sia essa residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei compensi e dei corrispettivi per servizi tecnici, e tali compensi e corrispettivi per servizi tecnici sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli stessi compensi e corrispettivi per servizi tecnici si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi e dei corrispettivi per servizi tecnici eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

#### **Articolo 14**

##### **UTILI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI**

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato Contraente, o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale sociale di una società, o di una partecipazione in una società di persone, trust o patrimonio, i cui beni sono costituiti, direttamente o indirettamente, principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, il termine "principalmente" in relazione alla proprietà di beni immobili designa il valore di tali beni immobili, superiore al 30 per cento del valore complessivo di tutti i beni detenuti dalla società di capitali, società di persone, trust o patrimonio.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni, diverse da quelle menzionate al paragrafo 4, di una società residente di uno Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in detto Stato.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

#### **Articolo 15**

#### **PROFESSIONI INDIPENDENTI**

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle seguenti circostanze, in cui tali redditi possono essere assoggettati ad imposta anche nell'altro Stato Contraente:
  - (a) se tale residente dispone abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tal caso, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato Contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; oppure
  - (b) soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; in tal caso, unicamente i redditi derivanti dall'esercizio delle sue attività in detto altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposta in questo altro Stato Contraente; oppure

(c) le remunerazioni per le sue attività nell'altro Stato Contraente sono pagate da un residente di detto Stato Contraente o il loro onere è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa situata in detto Stato Contraente e l'ammontare lordo delle remunerazioni (prima della detrazione delle spese) percepite da tale persona è superiore a UDS 3.000 nel corso del periodo d'imposta; oppure

(d) detta persona realizza redditi dall'utilizzo di beni per la prestazione di tali servizi.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

#### Articolo 16

#### LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 17, 19, 20, 21 e 22 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere assoggettate ad imposizione in questo altro Stato Contraente.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  - (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e
  - (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
  - (c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, possono essere assoggettate ad imposizione unicamente nello Stato Contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

#### **Articolo 17**

#### **COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA E RETRIBUZIONI DEI DIRIGENTI**

1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato Contraente.
2. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di dirigente di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato Contraente.

#### **Articolo 18**

#### **ARTISTI E SPORTIVI**

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato Contraente.
2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione può, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 15 e 16, essere assoggettata ad imposizione nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un artista o sportivo residente di uno Stato Contraente ritrae da prestazioni svolte nell'altro Stato Contraente nel quadro di scambi culturali concordati dai Governi degli Stati Contraenti sono esenti da imposta in detto altro Stato Contraente.

#### **Articolo 19**

#### **PENSIONI E PAGAMENTI PREVIDENZIALI**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti corrisposti conformemente ad uno schema pubblico facente parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato Contraente o di un suo ente locale, sono imponibili unicamente in detto Stato.

**Articolo 20**  
**FUNZIONI PUBBLICHE**

1. (a) Salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
  
(b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato Contraente e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
  - (i) abbia la nazionalità di detto Stato; oppure
  - (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
  
2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
  
(b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di detto altro Stato Contraente e ne ha la nazionalità.
  
3. Le disposizioni degli Articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

**Articolo 21**  
**PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI**

Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

**Articolo 22**  
**STUDENTI E APPRENDISTI**

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato:



- (a) le somme provenienti da fonti situate al di fuori di detto Stato per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione, di studio o di formazione professionale; e
- (b) nonostante le disposizioni degli Articoli 15 e 16, le somme, non superiori a USD 4.000 o valore equivalente nella valuta dello Stato Contraente, provenienti da attività di servizio svolte da tale persona nel corso di un periodo d'imposta.

**Articolo 23**  
**ALTRI REDDITI**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 15, a seconda dei casi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente non trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo e provenienti dall'altro Stato Contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato Contraente.

**Articolo 24**  
**PATRIMONIO**

1. Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'Articolo 6, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente e situato nell'altro Stato Contraente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato Contraente.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, o da beni mobili relativi a una base fissa che un residente di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato Contraente.
3. Il patrimonio costituito da navi, battelli e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

## Articolo 25

### METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione del Vietnam sulla detraibilità dell'imposta dovuta in un Paese al di fuori del Vietnam sull'imposta vietnamita, l'imposta sammarinese dovuta, ai sensi della legislazione di San Marino e conformemente al presente Accordo, da un residente del Vietnam sui redditi realizzati a San Marino viene ammessa in deduzione come credito d'imposta dall'imposta vietnamita applicabile a tali redditi. Laddove tali redditi siano dividendi pagati da una società residente di San Marino ad una società residente del Vietnam che possiede non meno del 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi, la deduzione riguarderà l'imposta sammarinese dovuta da detta società sui redditi con i quali sono stati pagati i dividendi. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta vietnamita, calcolata prima della deduzione, attribuibile a tali elementi di reddito.
2. Ai fini del paragrafo 1, il termine "imposta sammarinese dovuta" è considerata comprendere l'imposta sammarinese che, ai sensi della legislazione di San Marino e conformemente al presente Accordo, sarebbe stata dovuta su qualsiasi reddito proveniente da fonti situate a San Marino, laddove tale reddito non fosse stato soggetto ad un'aliquota ridotta o esente dall'imposta sammarinese, in conformità alle disposizioni del presente Accordo e agli incentivi speciali previsti dalle leggi di San Marino per la promozione dello sviluppo economico di San Marino, in vigore alla data della firma del presente Accordo, o a qualsiasi altra disposizione che possa essere introdotta successivamente a San Marino per modificare o integrare dette leggi, nella misura in cui le autorità competenti degli Stati Contraenti convergano che essa abbia un carattere sostanzialmente analogo.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione di San Marino sulla detraibilità dell'imposta dovuta in un Paese al di fuori di San Marino sull'imposta sammarinese, l'imposta vietnamita dovuta, ai sensi della legislazione del Vietnam e conformemente al presente Accordo, da un residente di San Marino sui redditi realizzati in Vietnam, viene ammessa in deduzione come credito d'imposta dall'imposta sammarinese applicabile a tali redditi. Laddove tali redditi siano dividendi pagati da una società residente del Vietnam ad una società residente di San Marino che possiede non meno del 10 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi, la deduzione riguarderà l'imposta vietnamita dovuta da detta società sui redditi con i quali sono stati pagati i dividendi. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta sammarinese, calcolata prima della deduzione, attribuibile a tali elementi di reddito.
4. Ai fini del paragrafo 3, il termine "imposta vietnamita dovuta" è considerata comprendere l'imposta vietnamita che, ai sensi della legislazione del Vietnam e conformemente al presente Accordo, sarebbe stata dovuta su qualsiasi reddito proveniente da fonti situate in Vietnam, laddove tale reddito non fosse stato soggetto ad un'aliquota ridotta o esente dall'imposta vietnamita, in conformità alle disposizioni del presente Accordo e agli incentivi speciali previsti dalle leggi del Vietnam per la promozione dello sviluppo economico del Vietnam, in vigore alla data della firma del presente Accordo, o a qualsiasi altra disposizione che possa essere introdotta successivamente in Vietnam per modificare o integrare dette leggi, nella misura in cui le autorità competenti degli Stati Contraenti convergano che essa abbia un carattere sostanzialmente analogo.

**Articolo 26**  
**NON DISCRIMINAZIONE**

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato Contraente che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in questo altro Stato Contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato Contraente che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, paragrafo 6 dell'Articolo 11, paragrafo 6 dell'Articolo 12 o paragrafo 6 dell'Articolo 13, gli interessi, i canoni, i compensi ed i corrispettivi per i servizi tecnici ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano unicamente alle imposte considerate dal presente Accordo.

**Articolo 27**  
**PROCEDURA AMICHEVOLE**

1. Quando una persona residente di uno Stato Contraente ritiene che le misure adottate dall'autorità competente di uno o di entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme al presente Accordo. La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente. Se non si raggiunge un accordo al termine di tale periodo, le amministrazioni

degli Stati Contraenti applicano le rispettive legislazioni nazionali. Se si raggiunge un accordo, detto accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

#### Articolo 28

#### SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all' Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:
  - (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato Contraente;
  - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;
  - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede

è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

#### **Articolo 29**

#### **MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICI E SEDI CONSOLARI**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o sedi consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

#### **Articolo 30**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, per iscritto, per mezzo dei canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica. L'Accordo avrà effetto:

- (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi imponibili realizzati alla data del o successivamente al primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore, e negli anni solari successivi; e
- (b) con riferimento alle altre imposte, ai redditi, profitti, utili e patrimonio realizzati alla data del o successivamente al primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo è entrato in vigore, e negli anni solari successivi.

#### **Articolo 31**

#### **DENUNCIA**

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare l'Accordo non prima che siano passati cinque anni dalla sua entrata in vigore, attraverso i canali diplomatici, dando notifica di denuncia all'altro Stato Contraente almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

- (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi imponibili realizzati alla data del o successivamente al primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia, e negli anni solari successivi; e

- (b) con riferimento alle altre imposte, ai redditi, profitti, utili e patrimonio realizzati alla data del o successivamente al primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata data la notifica di denuncia, e negli anni solari successivi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice esemplare a Roma il 14 febbraio 2013, nelle lingue italiana, vietnamita, inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO



**Claudio FELICI**  
*Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio*

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
SOCIALISTA DEL VIETNAM



**Truong Chi Trung**  
*Vice Ministro delle Finanze*